

TORNATA DEL 10 LUGLIO

il movimento degli affari, ma rappresentino altri morali interessi e bisogni, invece niuno negherà che le corrispondenze telegrafiche in proporzione assai più larga rappresentano precisamente lo sviluppo e l'attività del commercio e delle industrie, essendo soprattutto presso i commercianti che il tempo sovente decide della bontà e riuscita degli affari, e perciò i casi di ricorso a questo mirabile mezzo di rapidità di comunicazione è il miglior segno dell'abbondanza delle trattazioni.

Del resto io faccio osservare che se vogliamo calcolare come un criterio i chilometri delle ferrovie, anche nei paesi dove queste non sono abbastanza sviluppate, troveremo per lo meno i telegrafi, per modo che questo ultimo criterio fino ad un certo punto correggerà l'altro, perchè mentre l'altro funziona solo per certe località, questo invece può entrare in calcolo anche in quelle provincie che non ancora siano abbastanza provviste di ferrovie.

Senza aggiungere più ampie dimostrazioni, credo aver addotto sufficienti ragioni perchè la Camera accolga la proposta dell'onorevole De Luca.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole De Luca di dichiarare se insiste.

DE LUCA. Insisto sopra questa sola parte della mia proposta.

PRESIDENTE. Debbo rendere avvertita la Camera che l'onorevole Sineo aveva presentato un emendamento il quale presupponeva respinta la quotità, ed accettato il sistema del contingente.

Ora egli avrebbe proposto un emendamento del quale importa dare lettura, in quanto che ove sorgesse un incidente per vedere se colla votazione di ieri possa ancora o no proporsi il presente emendamento Sineo od almeno in questa sede di discussione, questo sia risolto, e così possiamo liberamente inoltrarci nella questione dei criteri.

L'onorevole Sineo aveva prima proposto il seguente emendamento:

« Nell'ipotesi che venga escluso il sistema di quotità, propongo il seguente articolo addizionale da collocarsi nel modo che si ravviserà più opportuno, cioè:

« In nessun caso il contribuente potrà essere tenuto di pagare una quota eccedente il 10 per cento della rendita imponibile da lui posseduta, mantenute le norme di valutazione prescritte nell'articolo 24. »

È quest'emendamento era collocato tanto da me quanto dalla Commissione fra quelli di terz'ordine, i quali avevano per iscopo di correggere i vizi che avesse potuto produrre il sistema del contingente.

Ora l'onorevole Sineo a quell'emendamento sostituisce quest'altro, e prego la Camera di ben ritenerlo:

« Formolo la mia proposta principale in questi termini:

« Il Governo è autorizzato a fissare pel detto anno 1864 la quota dell'imposta, purchè non ecceda il 10 per cento della rendita imponibile, mantenute le norme di valutazione prescritte nell'articolo 24.

« In modo subordinato ripiglio la formola primitiva. »

Concedo adesso facoltà di parlare al deputato Sineo, perchè sviluppi il suo concetto e segnatamente perchè dichiari a qual ordine d'idee intenda riferire la sua proposta.

SINEO. Quest'emendamento mi è stato suggerito dal risultato della discussione e della votazione di ieri.

Ho veduto il Ministero e la Commissione disposti ad accettare una transazione; ne propongo un'altra.

Io ripugno, al pari del mio amico Mellana, dal dare arbitrii al Ministero, ma poichè ieri la maggioranza inclinava a concedere certi arbitrii, propongo che gli si dia quello che mi pare meno nocivo, meno pericoloso, e che lo mette in grado di far giungere alle finanze somme ragguardevoli senza correre rischio di commettere ingiustizie assolutamente incompatibili.

Mi sono confermato nella necessità d'insistere nel mio emendamento dietro le spiegazioni che ho avute ieri sera da parecchi fra i membri della maggioranza. Ho veduto che molti o almeno alcuni sicuramente hanno rigettata la proposta dell'onorevole Mancini, senza afferrare compiutamente il senso della proposta contraria.

Ho potuto scorgere che essi non hanno previste le conseguenze alle quali ci conduce, a modo d'esempio, l'emendamento dell'onorevole Devincenzi. Non hanno previsto che, secondo la proposta Devincenzi, può accadere che un contribuente sia costretto a pagare il cento per cento della rendita imponibile.

La Commissione, ritenuto l'articolo primo quale fu votato, ritenuto l'articolo secondo come è proposto dall'onorevole Devincenzi, viene a riproporre il suo articolo quarto, che ora resterebbe l'articolo terzo, in cui si disporrebbe che il contingente provinciale abbia ad essere ripartito fra i comuni e consorzi, tenendo a calcolo i criteri indicati dall'articolo precedente.

Ora, supponete che in un comune, al quale avrete addossato un contingente d'imposta ragguagliato ai criteri indicati nell'articolo secondo, non vi sia altro contribuente che il giudice di mandamento; supponete che tutti gli altri abitanti siano piccoli proprietari di stabili e non abbiano che i mobili puramente necessari alla coltivazione degli stabili. Questi non li potete tassare. Non potete tassare nessuno fuorchè il giudice. Dunque confiscerete lo stipendio del giudice per tutta la parte imponibile.

Sfido la Commissione di dimostrare che questa non sia la conseguenza inevitabile della proposta Devincenzi, da essa accettata.

Mi si suggerisce di lasciarlo venire questo assurdo. Io farò il possibile affinchè non venga, perchè sarebbe a tutti rincrescevole di veder nascere nel nostro paese assurdi di questa specie.

Il giudice di mandamento si dimetterà; non trove-